

**D.L. 23/10/2018, n. 119**

**Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2018, n. 247.**

**Art. 18. Rinvio lotteria dei corrispettivi**

**In vigore dal 19 dicembre 2018**

1. All' *articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il *comma 540* , è sostituito dal seguente: «540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell' *articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127* , possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai *commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127* .»;

b) il *comma 543* è abrogato;

c) il *comma 544* è sostituito dal seguente: «544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall' *articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2018, n. 96* , non si applica alla lotteria di cui al comma 540.» (40).

2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, è istituito un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 26. (41)

2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali. (42)

2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico. (42)

---

(40) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136* .

(41) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136* .

(42) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136* .